

- 240 euro mensili se parzialmente non autonomi e/o a media intensità di assistenza;

- 280 euro mensili se non autonomi e/o ad alta intensità di assistenza;

Ritenuto, inoltre, che, trattandosi di gestione sperimentale, la stessa non possa considerarsi a tempo indeterminato ma limitata all'arco temporale che va fino al 31 dicembre 2017, allo scadere del quale si procederà ad una eventuale rivisitazione del sistema alla luce di una attenta analisi costi-benefici;

Decreta:

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, nella Regione siciliana, il contributo istituito con D.A. 12 maggio 2011, n. 834 "Potenziamento delle cure domiciliari nei pazienti affetti da insufficienza renale terminale" viene erogato fino al 31 dicembre 2017.

L'importo del contributo è rideterminato, come di seguito riportato:

1. Per i pazienti che si sottopongono ad emodialisi extracorporea domiciliare (HD) e a dialisi peritoneale automatizzata (APD) il contributo è pari a:

- 160 euro mensili se completamente autonomi e/o a bassa intensità di assistenza;

- 280 euro mensili se parzialmente non autonomi e/o a media intensità di assistenza;

- 360 euro mensili se non autonomi e/o ad alta intensità di assistenza.

2. Per i pazienti che si sottopongono a dialisi peritoneale continua (CAPD) il contributo è pari a:

- 160 euro mensili se completamente autonomi e/o a bassa intensità di assistenza;

- 240 euro mensili se parzialmente non autonomi e/o a media intensità di assistenza;

- 280 euro mensili se non autonomi e/o ad alta intensità di assistenza.

Art. 2

L'erogazione del suddetto contributo economico è a totale carico delle ASP di residenza dei pazienti, nell'ambito della quota indistinta ad esse assegnata.

Art. 3

A conclusione del periodo fissato all'articolo 1, il presente provvedimento sarà oggetto di valutazione al fine di verificare l'efficacia delle azioni intraprese e di procedere ad una rivisitazione del sistema alla luce di una attenta analisi costi-benefici.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale della salute e inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 25 maggio 2016.

GUCCIARDI

(2016.21.1365)102

DECRETO 30 maggio 2016.

Termine di validità delle prescrizioni di prestazioni specialistiche.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78 di istituzione del servizio sanitario nazionale;

Visto il D.Lvo n. 502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;

Visto l'art. 50 della legge n. 326/2003 e successivi aggiornamenti ed integrazioni relativo a "Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del servizio sanitario regionale;

Visto l'articolo 8, comma 4, del decreto assessoriale 6 settembre 2010 "Accordo regionale di assistenza primaria" (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 45 del 15 ottobre 2010), che stabilisce in 90 giorni la validità delle prescrizioni di visite e prestazioni specialistiche;

Visto il D.D.G. n. 1254 del 7 agosto 2014 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 36 del 29 agosto 2014), con il quale sono state avviate le prescrizioni dematerializzate per la specialistica su tutto il territorio della Regione a decorrere dall'1 novembre 2014;

Visto il D.A. 799 del 7 maggio 2015 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 22 maggio 2015), con il quale è stato adottato il Catalogo unico regionale delle prestazioni specialistiche;

Visto il verbale redatto, a conclusione dell'incontro svoltosi con le organizzazioni sindacali delle categorie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, in data 12 maggio 2016 in esito al quale è stata condivisa l'estensione della validità della prescrizione da 90 a 180 giorni ai fini della prenotazione;

Visto il D.lvo. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

Ritenuto con il presente decreto, di dover estendere la validità della prescrizione da 90 a 180 giorni ai fini della prenotazione al fine di evitare disagi all'utenza;

Decreta:

Art. 1

A modifica dell'articolo 8, comma 4, del decreto assessoriale 6 settembre 2010 citato in premessa, la validità delle prescrizioni di visite e prestazioni specialistiche, di cui al Catalogo unico regionale adottato con decreto assessoriale n. 799/2015, è stabilita in 180 giorni dalla data della prescrizione. Visite e prestazioni specialistiche prenotate entro tale periodo restano valide fino alla data di esecuzione presso le strutture sia pubbliche che private accreditate. Relativamente alle prescrizioni in modalità "dematerializzata", la prenotazione per essere valida deve essere regolarmente registrata direttamente o tramite *web service* sul sistema TS (tramite la funzione di presa in carico).